



OGGETTO: Gara europea a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva della rete di monitoraggio della qualità dell'aria della Regione Marche. CIG 6550317496 N° gara 6302316.

#### RISPOSTE ALLE ULTERIORI RICHIESTE DI PRECISAZIONI

Ai sensi di quanto previsto all'art. 10 del disciplinare di gara si forniscono le seguenti ulteriori risposte in esito alle richieste di precisazioni pervenute alla data del 15/03/2016.

##### Domanda)

Prendiamo atto del vs. riscontro in cui viene chiarito, con riferimento alla dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che l'elenco delle referenze deve riguardare "Servizi di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva di reti di monitoraggio della qualità dell'aria" e che le stesse debbono essere comprovate dai certificati di esecuzione rilasciati con esito positivo.

Poiché i servizi in questione sono afferenti al D.Lgs. 155/2010 e s.m.i., il quale presuppone la regolare esecuzione solo qualora il rendimento della rete sia pari o superiore al 90%, vogliate confermare che i certificati medesimi debbano specificare a dimostrazione del requisito il rispettivo rendimento, affinché codesta spettabile agenzia possa accertare il buon esito a norma dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 secondo gli "Obiettivi di qualità dei dati" del citato Decreto Legislativo 155/2010, attuativo per reti di monitoraggio della qualità dell'aria.

Quanto sopra nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, fermo restando che la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell'appalto ed alle specifiche peculiarità dell'oggetto della gara.

##### Risposta)

In riferimento a quanto affermato, ovvero "Prendiamo atto del vs. riscontro in cui viene chiarito, con riferimento alla dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che l'elenco delle referenze deve riguardare "Servizi di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva di reti di monitoraggio della qualità dell'aria"" si precisa che ciò non corrisponde a quanto riportato nella risposta pubblicata in data 04/03/2016.

Nella stessa, infatti, si puntualizza: ..... "servizi analoghi", tale nozione non può essere assimilata a quella di "servizi identici" dovendosi conseguentemente ritenersi, in chiave di favor participationis, soddisfatta la prescrizione ove il concorrente abbia comunque dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l'appalto. Pertanto il concorrente, per essere ammesso alla gara, dovrà aver eseguito servizi di manutenzione di reti di monitoraggio della qualità dell'aria per gli importi richiesti".

Tale interpretazione di servizi di manutenzione ordinaria preventiva correttiva risulta restrittiva e in evidente contrasto con il principio di favor participationis, adottato da questa Stazione appaltante, pertanto, si precisa ulteriormente che, rientrano in tale fattispecie tutti i servizi di manutenzione di reti di monitoraggio della qualità dell'aria nelle diverse accezioni in quanto ritenuti analoghi, mentre non possono essere assimilati a tali servizi, ad esempio, i servizi di manutenzione relativi a cabine di analisi sui fumi dei camini industriali.

In merito invece all'affermazione che "i certificati medesimi debbano specificare a dimostrazione del requisito il rispettivo rendimento, affinché codesta spettabile agenzia possa accertare il buon esito a norma dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006" e a ulteriore specifica della precedente risposta, si precisa quanto segue:

- coerentemente con i concetti sopra espressi, un concorrente potrebbe avere solo contratti di manutenzione ordinaria, ovvero solo di straordinaria, conseguentemente, non avendo lo stesso un contratto "full risk" non è tenuto a garantire un rendimento del 90%;
- la gara bandita da questa Stazione appaltante non è di tipo "full risk" in quanto resta in capo ad ARPAM la gestione della parte SW che incide sulla validazione dei dati;
- con l'attestazione di buon esito il firmatario del certificato attesta che le prestazioni sono state eseguite in conformità o meno alle specifiche prescrizioni contrattuali appaltate;
- all'articolo 20 del disciplinare di gara e in particolare al punto 2, si precisa che:
  1. quanto al requisito relativo ai **servizi analoghi**, l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi/forniture è comprovata:
    - a. se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto

sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

- b. se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

pertanto, in mancanza della certificazione sono accettate le fatture che, di norma, non riportano il rendimento.

**Domanda)**

**Il canone mensile di manutenzione correttiva verrà corrisposto solo in caso di attività effettivamente svolta, oppure verrà corrisposto a prescindere dal fatto che nell'arco del mese sia stata svolta tale manutenzione?**

**Risposta)**

Trattandosi di canone mensile è ovvio che lo stesso venga corrisposto a prescindere dal fatto che nell'arco del mese sia stata svolta tale manutenzione.

IL DIRIGENTE  
Dott. Flavio Baiocchi